

Studio Legale
Avv. Antonietta Di Tano
Via Fusco, 52 - 04021 CASTELFORTE (LT)
TEL-FAX 0771607041 – PEC: avvantoniettaditano@puntopec.it

TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 413-14 c.p.c.

Con istanza cautelare

Per:

Carmela Sparagna,

, rappresentata e difesa per delega su foglio a

parte da intendersi parte integrante del presente atto dall'avv. Antonietta Di Tano, con studio in Castelforte (LT), Via A. Fusco n. 52, la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il presente procedimento all'indirizzo pec: avvantoniettaditano@puntopec.it, dove elegge domicilio digitale e/o fax 0771607041,

Contro:

Ministero dell'Istruzione, C.F.:80185250588, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi in Roma n.12;

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ambito di Latina, C.F.:80004180594, in persona del Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12;

FATTO e DIRITTO

L' odierna ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno D.M. 205/2023, per la classe di concorso A012,

E ' titolare di riserva N, quindi iscritta nella categoria invalidi civili con decorrenza 23.10.2020, con percentuale pari al 67%;

E' titolare altresì dei benefici di cui alla legge 104/92..



La procedura concorsuale innanzi citata è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di posti comuni, suddivisi per regione e classe di concorso.

Dopo aver presentato domanda di partecipazione attraverso la piattaforma per le istanze on line (Polis del Miur), e dopo aver sostenuto le prove previste nel bando, la ricorrente veniva inserita nella graduatoria quale vincitrice di concorso, posizione 140 (doc. 1 e 2).

Successivamente, la docente, veniva invitata a scegliere la provincia e quindi la sede, oltre la classe di concorso (doc.3).

Inoltrava ritualmente la domanda, inserendo le sedi preferite, **non scegliendo, in virtù dello stato di salute, scuole serali distanti dalla propria residenza.**

All'atto della nomina, invece, veniva assegnata all'Istituto di Aprilia, Carlo e Nello Rosselli, per il corso serale (doc.4).

Veniva inoltrato pertanto reclamo al fine di comprendere la motivazione di tale attribuzione, e ciò in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, **sono stati assegnati incarichi presso le scuole scelte dalla ricorrente, e quindi per la stessa classe di concorso A012, e non ad ella stessa, considerando il possesso dei benefici di cui alla legge 104/1992 e quindi la preferenza nella scelta della sede. Risultano infatti assegnati incarichi presso i seguenti Istituti: Tedosio Rossi, Priverno; Galilei Latina; San Benedetto Einaudi Mattei, Latina; I.I.S Campus dei Licei M. Ramadù, Cisterna; I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini Latina; Ipsar Celletti Serale; I.I.Carlo e Nello Rosselli Aprilia; I.T.I. Pacinotti Fondi).** Sono stati assegnati anche incarichi alle posizioni in graduatoria inferiori rispetto alla sua e quindi alla posizione [REDACTED]



pur sottolineando che i titolari di benefici di cui alla legge 104/92 che rientrano nel contingente assunzionale, scelgono la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri a prescindere dalla posizione in Graduatoria (do. 5).

Nonostante non sia pervenuta alcuna risposta ufficiale in merito a tale situazione, per le vie brevi si è venuti a conoscenza della circostanza secondo cui **alla ricorrente sarebbe stata attribuita una sede d'ufficio, in quanto non considerati i benefici di cui alla legge 104/92.**

Invero il titolo di preferenza nella scelta della sede non sarebbe stato considerato, poiché nonostante nella domanda per la partecipazione al concorso e nella successiva domanda per la scelta delle sedi ne sia stato dichiarato il possesso, il numero del verbale e la Commissione esaminatrice, nonché la data del rilascio, la certificazione di cui alla legge 104/92, non risulta allegata, risultando allegata solo la certificazione attestante lo stato di invalidità, superiore al 67%.

Va sottolineato che la distanza tra Castelforte, luogo di residenza della ricorrente e la sede assegnata, Aprilia, è di circa 124 chilometri.

La mancata considerazione dei benefici di cui alla legge 104/92, è assolutamente illegittima per i motivi che di seguito si espongono:

**MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
RELATIVA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO, ART. 6 L. 241/90;
VIOLAZIONE ART. 38 COSTITUZIONE**

L'istituto del soccorso istruttorio, è un istituto di carattere generale volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda, e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni; ciò



è stato stabilito dal **Consiglio di Stato, sez. V, in data 10 gennaio 2023 con la sentenza n. 324. Nello stesso senso il Tar Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2023, n. 635**

Ma vi è di più.

Come noto, *“L’art. 6, l. n. 241/1990 ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici — che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell’esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata. Anzi, nel caso di concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della p.a. stessa.”* (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 06/04/2022, n.778). In buona sostanza, a fronte di mere irregolarità formali (com’è quella di specie), l’Amministrazione – soprattutto nell’ambito delle procedure concorsuali – **è tenuta** a consentire ai candidati di completare la documentazione a corredo della domanda.

Secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, *“Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande*



*già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscerli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.” (ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sent. n.1869 del 02.02.2023; T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 05/01/2023, n.118), A ciò consegue che è illegittimo il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ogni qualvolta si consenta ad un candidato di presentare, in una sede diversa e successiva a quella della domanda di partecipazione al concorso, un titolo “del tutto nuovo”, ossia mai portato a conoscenza dell’Amministrazione. Fattispecie, questa, del tutto diversa – ed anzi opposta – a quella di specie, ove, **la ricorrente ha DICHIARATO DI ESSERE IN POSSESSO DELLA RISERVA QUALE INVALIDA CIVILE CON UNA INVALIDITA’ PARI AL 67%, DEPOSITANDONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E HA DICHIARTO ALTRESÌ DI ESSERE IN POSSESSO DEI BENEFICI DI CUI ALLE LGGE 104/92, DOCHIARANDO ALTREI’ LA DATA IN CUI L’INPS HA RILASCIATO LA RELATIVA CERTIFICAZIONE E ADDIRITTURA IL NUMERO DELL’ATTO.***

Ne consegue che il Ministero era ben conscio dell’esistenza di tale titolo, mancandone la sola “prova documentale”, per la presentazione della quale avrebbe dovuto necessariamente attivare il sub-procedimento del soccorso istruttorio. “Il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante.”

“Il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla



documentazione presentata dal candidato residuo margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) **rispondendo tale scelta amministrativa a un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.**” Infatti “vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato di documentazione inidonea quale certificazione ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lettera b), l.7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che, le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possono essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare altresì, esibizioni documentali (TAR Lazio, Roma, II n. 8871/2008; Tar Lazio, Roma, III n. 12533/2009” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 12.7.2011 n. 3702). Alla luce di quanto detto, la produzione della certificazione doveva essere pertanto richiesta alla docente soprattutto se si considera che si sta trattando di un diritto costituzionalmente garantito: il diritto alla salvaguardia della salute.

Invero i soggetti disabili sono tutelati dal nostro ordinamento con svariate norme, tra cui l'art. 38, norma fondante di tale tutela, dalla quale la legislazione ordinaria fa derivare il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, etc.

Nella domanda di partecipazione della ricorrente sono contenuti,



oltre i documenti riguardanti il possesso della invalidità pari al 67%, i dati precisi del verbale della Commissione accertatrice del beneficio di cui alla legge 194/92, il numero del verbale attraverso il quale sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge 104/92, la sede Inps e la data, quindi tutti i presupposti che davano diritto alla riserva.

Da qui necessariamente deve considerarsi illegittima la mancata applicazione di tale riserva o meglio di tali benefici nella scelta della sede a favore del docente disabile per una ragione solo procedurale, ossia connessa alla redazione della domanda.

La Pubblica Amministrazione non poteva e non può non tenere conto dell'indicazione precisa dei presupposti legittimanti il titolo di preferenza, e quindi doveva adoperarsi con l'attivazione del cd. Soccorso istruttorio vista la precisa prospettazione dell'esistenza dei benefici di cui alla legge 104/92.

Ciò anche ai fini del buon andamento della P.A. ex art. 97 Costituzione e per la conseguente applicazione del canone di buona fede nei rapporti tra P.A. e amministrati (art. 6 lettera b L.241/90).

Per quanto riguarda il fumus, ci si riporta a quanto argomentato in diritto, circa l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, non intervenuta ex art. 6 legge 240/91, anche in violazione dell'art. 38 e 97 della Costituzione.

Per ciò che attiene il periculum, la mancata considerazione della precisa dichiarazione relativa al possesso dei benefici di cui alla legge 104/92 e la mancata applicazione del soccorso istruttorio, sono lesivi del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute nonché alla tutela dei disabili. La ricorrente, titolare di riserva per



essere invalida in ragione pari al 67%, ha diritto a scegliere una sede che le comporti minori disagi riguardanti la distanza e quindi il raggiungimento della sede senza gravi problematiche. Aprilia, e quindi la scuola ad ella assegnata trovasi ad una distanza di circa km 124 da Castelforte. Non facilmente raggiungibile con il treno, ove la prima stazione ferroviaria dista circa mezz'ora dalla scuola, ed inoltre con mezzi pubblici che non effettuano corse a tarda sera, dopo la fine delle lezioni.

In macchina, il tempo di percorrenza è di circa due ore, e, va sottolineato ancora, che si tratta di un viaggio a tarda sera.

In presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono gravemente alla parte ricorrente, come innanzi specificato titolare di riserva con invalidità pari al 67% e titolare altresì dei benefici di cui alla legge 104/92.

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente una delle sedi prescelte in domanda ed assegnate nelle scuole innanzi precisate.

Tanto premesso, la ricorrente, come innanzi rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

all'III.mo Tribunale adito affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia:



- IN VIA CAUTELARE, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettato e derivante alla ricorrente, accertata la sussistenza del fumus boni iuri, ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente sui posti disponibili nelle sedi prescelte in domanda e nel ricorso evidanziate, un incarico classe di concorso A012;

In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

- NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico presso una delle sedi scelte in domanda, tenendo conto del diritto ai benefici di cui alla legge 104/92, una sede più vicina alla sua residenza, con le conseguenze anche di carattere economico che da ciò ne derivano;

• Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si deposita:

domanda di partecipazione al concorso;

graduatoria;

domanda scelta sede;

elenco assegnazioni;

cartella zippata presentata insieme alla domanda;

reclami;

copia verbale riconoscimento benefici di cui alla legge 104/92,
dichiarazione esenzione.



Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa
è di valore indeterminato ma il contributo non viene pagato poiché
soggetto esentato come da dichiarazione in atti.

Castelforte, Avv. Antonietta Di Tano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Ill.mo Sig. Giudice

Il ricorso ha ad oggetto la mancata assegnazione di una sede in
applicazione della legge 104/92.

Il riconoscimento del diritto rivendicato può comportare la modifica
delle posizioni di altre docenti e, pur ritenendo la sottoscritta che nel
giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti
soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati, tuttavia un
gran numero di Tribunali in contenziosi ha ordinato l'integrazione del
contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
strumento di notifica largamente usato tanto di Giudici Amministrativi
che da quelli Ordinari, in tutte la ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si rivolge

ISTANZA

Affinchè la S.V. Ill.ma ove ritenga sussistenti posizioni di
controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione
con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art.
151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami
mediante l'inserimento in G.U.



VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di
copia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi
12;

2) Quanto ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del
testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero
dell'Istruzione;

Castelforte

avv. Antonietta Di Tano

